

## **Delega fiscale ... aspettando Godot?**

*La legge n. 23/2014 ha conferito una delega al Governo per realizzare un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi. Ottimo il proponimento; non altrettanto – come da prassi – la tempistica, visto che la data limite (26.03.2015) è ormai trascorsa e siamo ancora nella fase del de iure condendo.*

La riforma fiscale risulta realizzata solo in minima parte e con discutibile effetto semplificativo e di razionalizzazione. L'unico atto significativo, ossia il D. Lgs. n. 175/2014, infatti, fa parlare di sé principalmente per il 730 pre-compilato, che è stato opportunamente ribattezzato **730 “pre-complicato”** poiché, ancora una volta, chi ha concepito la norma viaggia a distanza siderale rispetto a chi, operativamente, deve occuparsi della materia.

**Se, poi, si aggiunge la potenziale responsabilità, a carico degli intermediari, per le sanzioni, gli interessi e, soprattutto, le imposte dovute dal contribuente, si ha la percezione di quanto sia arduo muoversi nell'ottica della vera razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti.**

Ebbene, in attesa degli sviluppi, la legge persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria, mediante interventi che investono: i principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati; le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale; la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale; la cooperazione rafforzata tra Amministrazione Finanziaria e imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio; il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo; la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali; la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni (*in parte realizzata*), nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette; la disciplina dei giochi pubblici; le nuove forme di fiscalità ambientale.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi, oltre che ai criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo della legge delega, al rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del diritto dell'Unione Europea. Dovrà, altresì, conformarsi ai precetti dello Statuto del contribuente, segnatamente nel rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie le quali, inoltre, dovranno risultare coerenti con la legge n. 42/2009 (cd. federalismo fiscale).

Ulteriori principi di delega riguardano la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie, il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria, nonché la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili al contribuente.

**Intenti nobili, ma l'impresa è titanica: la storia ci insegna che troppe volte i proclami sono rimasti mere dichiarazioni d'intento. Dobbiamo crederci, però, concedendo ancora una linea di credito al legislatore fiscale. Con un richiamo, tuttavia, ai vertici dell'Agenzia delle Entrate: non si accusi di “comportamento vergognoso” il professionista che, in forza di declaratoria della Corte Costituzionale (sentenza n. 37/2015) ricorre contro l'accertamento fiscale poiché firmato da dirigente nominato in violazione della legge. La quale ultima deve essere uguale per tutti, Amministrazione Finanziaria compresa.** Sarebbe come pretendere, altrimenti, che un modello Unico inviato dopo 90 giorni conservasse piena validità e non fosse da ritenere omesso!

*Alessandro Pratesi*